

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in lettere» conseguito presso l'«Università degli studi di Milano» in data 1° luglio 1997 e del «Bachelor of Science», conseguito presso la «Open University» in data 31 dicembre 2003;

Considerato che è iscritta presso la «British Psychological Society» come «graduate member» dal 26 febbraio 2004;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità del Regno Unito nel caso della sig.ra Scelzo Anna si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 14 settembre 2004, 28 aprile 2005, 20 settembre 2005 e del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra citate;

Ritenuto che non sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo, sezione B, settore tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;

Decreta:

Alla sig.ra Scelzo Anna, nata a Salerno il 5 agosto 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione B settore «tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00379

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a seguito della sua mancata inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, che stabilisce un programma di revisione comunitaria delle sostanze attive in commercio in UE alla data del 26 luglio 1993 e definisce un periodo transitorio in cui è consentito agli Stati membri concedere, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive;

Visto il regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo all'attuazione della prima fase del programma di revisione comunitaria, di cui all'art. 8, comma 2 della citata direttiva 91/414/CEE, delle sostanze attive in commercio in UE alla data del 26 luglio 1993, fra cui compare anche l'azynphos methyl;

Visto, inoltre, l'art. 19 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, che definisce le modalità procedurali amministrative per l'approvazione delle sostanze attive ai fini del loro inserimento nell'allegato I della direttiva medesima;

Considerato che, alla luce della procedura di cui all'art. 19 della citata direttiva 91/414/CEE, non è stato possibile raggiungere una maggioranza qualificata favorevole alla proposta della Commissione di inclusione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I della suddetta direttiva, né presso il Comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale - sezione fitosanitaria - né presso il Consiglio dell'Unione europea;

Considerato, tuttavia, che presso il Consiglio dell'Unione europea è stata raggiunta una maggioranza qualificata contraria alla proposta della Commissione, di inclusione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede che, in siffatte circostanze, la Commissione può riservarsi di avanzare o meno ulteriori proposte;

Considerato che la Commissione ha ritenuto di non avanzare ulteriori proposte e che nessuna decisione è stata pertanto adottata in merito all'inclusione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 14 luglio 1991;

Considerato che, di conseguenza, alla data del 1° gennaio 2007 la sostanza attiva azynphos methyl non risulta iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005, ed in particolare l'art. 1, che proroga al 31 dicembre 2006 il termine del periodo transitorio, di cui all'art. 8, comma 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concesso agli Stati membri per rilasciare, mantenere o variare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto del regolamento CEE n. 3600/92;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della citata direttiva 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 6;

Considerato che, alla luce del citato regolamento (CE) n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005 e del citato art. 4, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dal 1° gennaio 2007 non è più possibile concedere, mantenere o variare autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni già concesse all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl;

Considerato che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria per la vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;

Considerato il parere espresso dalla Commissione UE nella riunione del Comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale - sezione fitosanitaria - del 23-24 novembre 2006, secondo cui è preferibile che detto periodo di moratoria non ecceda i dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, in analogia ai periodi di moratoria precedentemente concessi in occasione dell'adozione di decisioni di non inclusione di diverse sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto, pertanto, di poter fissare al 31 dicembre 2007 il termine per il periodo di moratoria in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva azynphos methyl non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Come conseguenza della mancata iscrizione della sostanza attiva azynphos methyl nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a decorrere dal 1° gennaio 2007, non possono essere concesse nuove autorizzazioni all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl, in conformità dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl attualmente registrati, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze già esistenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti azynphos methyl, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva azynphos methyl sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA AZYNPHOS METHYL

Prodotto	Impresa	Numero registrazione	Data prima registrazione
AZIFLO	CHEMIA S.P.A.	7526	22/09/1988
AZIN 30 PB SIAPA	SIAPA S.R.L.	9072	31/12/1996
AZINFORT 25 PB	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	9942	12/02/1999
AZINFORT SC	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	8826	19/04/1996
AZIN PB 30	SIAPA S.R.L.	2084	02/01/1976
AZIN WSB	SIAPA S.R.L.	11995	18/03/2004
AZITHION E 20	SCAM S.P.A.	1438	02/05/1974
AZITHION PB	SCAM S.P.A.	596	16/02/1972
AZITION 20 L	TERRANALISI S.R.L.	8380	07/08/1993
AZITION 25	TERRANALISI S.R.L.	584	21/12/1971
BENZAFLO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	7444	09/03/1988
CHIMITHION PB	DIACHEM S.P.A.	2804	07/01/1980
CIRCUS	NEW AGRI S.R.L.	5855	06/04/1984
COTNION 20 EC	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	9507	16/02/1998
COTNION 25 WDG	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	9138	19/02/1997
COTNION PB	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	8622	23/12/1994
COTNION WSB	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	2190	12/04/1976
GUSATHION 20 EC	MAGAN ITALIA S.R.L.	1929	09/04/1976
GUSATHION 20 SC	MAGAN ITALIA S.R.L.	8569	03/12/1994
GUSATHION M 20	MAGAN ITALIA S.R.L.	2127	08/04/1976
GUSATHION POLVERE BAGNABILE	MAGAN ITALIA S.R.L.	2071	15/12/1975
KITION 30	ISAGRO ITALIA S.R.L.	2828	28/01/1981
LATHION 20 M	SIPCAM S.P.A.	2130	07/04/1976
LATHION METIL	SIPCAM S.P.A.	2129	30/03/1976
LATHION METIL 30 PB	SIPCAM S.P.A.	2138	07/04/1976
METAPOS	SIPCAM S.P.A.	1288	28/07/1973
METHATION PB	SIVAM S.P.A.	1021	09/02/1973
METILAZ 25 PB	PAVONI & C. S.p.A.	6333	24/04/1985
METILFIT	EUROZOLFI S.R.L.	5200	10/02/1983
RUMITION PB	SARIAF GOWAN S.P.A.	2202	10/04/1976
SARTION	ISAGRO ITALIA S.R.L.	166	15/06/1971
TOXATRIN 25 WP	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.	2088	02/01/1976

07A00346